

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Trust e polizza assicurativa: come utilizzarli ai fini della pianificazione patrimoniale - pag. 2
- Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021 - pag. 4
- Benefici sul gasolio per autotrazione: dichiarazioni entro il 1° febbraio 2021 - pag. 6
- Bonus Vacanze: come evitare le truffe - pag. 6
- TARI: le nuove linee guida interpretative - pag. 7
- Reingegnerizzazione di AIDA: nuova road map per l'estensione in esercizio - pag. 8
- Rendicontazione country by country entro il 31 dicembre - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- CIG Covid-19: cosa succede ai precari rimasti senza lavoro prima del 9 novembre? - pag. 12
- Chi può andare in pensione nel 2021 e in quali casi - pag. 14
- Lampedusa e Linosa: regole di sospensione e ripresa dei versamenti - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- ISA 500 e revisione del bilancio aziendale: come acquisire gli elementi probativi - pag. 20

IMPRESA

- Certificazioni privacy: crescono le opportunità per i professionisti - pag. 22
- Brexit: cosa cambia per le aziende. Procedure e trattamenti preferenziali - pag. 25
- Legge di Bilancio 2021: tutte le novità - pag. 27

IN EVIDENZA

Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Dall'esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Dalla riduzione dell'IVA per il cibo d'asporto all'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%, conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi.

Ampio il ventaglio di interventi in

materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

[Consulta lo Speciale legge di Bilancio 2021](#)

NOVITÀ PER IL LAVORO

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Ai commi 8 e 9 dell'articolo



Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Corretta, prima ancora di essere pubblicata in G.U., la norma della legge di bilancio 2021 che proroga anche per l'anno in arrivo il cuneo fiscale per i lavoratori. Nello specifico, con un apposito D.L. approvato nella giornata del 30 dicembre, viene rivista al rialzo l'ulteriore detrazione prevista per i soggetti con redditi da 28.000 a 40.000 euro. La correzione si è resa necessaria a causa di una svista del Legislatore che rischiava di creare anche problemi con le risorse stanziare in bilancio.

La legge di bilancio 2021, pur del cuneo fiscale al 2021.

avendo ormai ottenuto la fiducia anche al Senato e, quindi, pur essendo approvata definitivamente ha richiesto già un intervento correttivo.

Infatti, con un decreto legge approvato con urgenza il 30 dicembre 2020, il Governo ha riscritto il comma 8 che contiene la proroga

Infatti, era stato fatto notare che il testo della norma così come scritto oltre a mettere a serio rischio la stessa proroga per il 2021, poteva creare seri problemi all'impianto stesso della manovra, presentando alcuni problemi a livello di stanziamenti di bilancio.

La norma di cui stiamo



Fisco

Strumenti con potenzialità diverse

Trust e polizza assicurativa: come utilizzarli ai fini della pianificazione patrimoniale

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Polizza assicurativa e trust sono due tra gli strumenti maggiormente utilizzati ai fini della pianificazione patrimoniale, ognuno con i propri vantaggi e limiti. La polizza assicurativa prevede infatti, inevitabilmente, l'attribuzione della somma al momento del verificarsi dell'evento assicurato, senza possibilità di rimandarla a un momento diverso nel tempo; inoltre, una volta versato il capitale in polizza, non sarà più possibile attingervi o disporne anticipatamente, salva la previsione di un eventuale riscatto parziale o totale. Il ricorso al trust garantisce una maggiore discrezionalità sulle attribuzioni dei beni, che consente di scongiurare una loro devoluzione immediata, che potrebbe provocare la dispersione del patrimonio. Ricorrere a un uso combinato dei due strumenti consente di sfruttarne al meglio le potenzialità.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati ai fini della **pianificazione patrimoniale, polizza assicurativa e trust** presentano entrambi profili vantaggiosi, ma anche dei limiti. Motivo per cui può essere utile ricorrere a un **uso combinato** dei due strumenti.

Pro e contro delle polizze assicurative

Innanzitutto, occorre ripercorrere le caratteristiche essenziali della polizza assicurativa.

Il pagamento della somma da parte dell'assicuratore è subordinato al verificarsi di un evento incerto e futuro relativo alla vita umana dell'assicurato - il c.d. "**rischio demografico**" - ovvero di un evento futuro di cui non si conosce però il momento della realizzazione. Al verificarsi di tale evento l'assicuratore sarà tenuto ad erogare al beneficiario le indennità previste dal contratto di assicurazione.

Dunque, generalmente la **funzione prevalente** dei contratti di assicurazione sulla vita è quella di tipo c.d. "**previdenziale**" dal momento che l'assicurato si pone come scopo quello di garantire la disponibilità di una somma di denaro o di una rendita ai familiari (ovvero ad altri soggetti), al momento della propria morte, oppure per se stesso al raggiungimento di un'età avanzata.

Dal punto di vista civilistico, le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad **azione esecutiva o cautelare** e le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla vita sono **impignorabili e inesquestrabili**.

Inoltre, la polizza assicurativa consente un buon livello di **flessibilità ed elasticità** visto che è possibile modificare i beneficiari in qualsiasi momento con una semplice comunicazione scritta alla compagnia oppure anche con disposizione testamentaria.

Mentre, dal punto di vista delle **imposte indirette**,

esse sono assai **vantaggiose** perché, ad esempio, le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 346/1990). Inoltre, vi è l'esenzione da IRPEF per i capitali percepiti a copertura del rischio demografico (caso morte), oltre che il differimento dell'imposizione sui redditi: in questo caso la tassazione è rimandata al momento della liquidazione o riscatto totale o parziale della polizza, non si applica quindi al momento del realizzo o della maturazione dei redditi. Infine, è prevista la possibilità di **compensare**, fino alla cessazione del contratto all'interno della gestione finanziaria della polizza, i redditi di qualsiasi natura, indipendentemente dalla loro fonte.

I punti di forza del trust

Il trust rimane uno strumento **non ancora largamente diffuso**, ma che possiede numerosi punti di forza ai fini della pianificazione successoria.

L'istituto, di origine anglosassone, consente al disponente, di porre tutto il (o parte del) suo patrimonio o di suoi diritti sotto il controllo di un altro soggetto, il **trustee**, affinché li amministri, li gestisca e ne disponga a favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo. Il disponente potrà nominare anche un **guardiano**, ossia una persona di fiducia che supervisioni e vigili sull'operato del trustee.

Il **vincolo di destinazione** che viene posto sui beni apportati determina un effetto segregativo di questi beni i quali sono completamente separati dalle vicende personali di tutti i soggetti coinvolti nel trust.

Il carattere essenziale del trust è proprio lo **sdoppiamento del diritto di proprietà** (c.d. dual ownership), in conseguenza del quale né la posizione del trustee né la posizione del beneficiario corrispondono a quella

del proprietario così come definito all'art. 832 c.c..

Tra i beni e diritti che possono essere apportati in trust vi sono denaro, partecipazioni societarie, beni immobili, opere d'arte, gioielli, etc., a seconda dei desideri del disponente e delle esigenze dei beneficiari.

La disciplina tributaria vigente non prevede alcuna disposizione che regolamenti in maniera espressa il trattamento fiscale applicabile alle attribuzioni dei beni in trust, ai fini delle imposte indirette, salvo il D.Lgs. n. 346/1990 che ha disposto l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni** anche "alla costituzione dei vincoli di destinazione". Ai fini della determinazione delle aliquote (4%, 6%, 8%) e delle franchigie di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, occorre avere riguardo al rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari (e non tra il disponente ed il trustee).

Allo stato dell'arte, si segnala un **conflitto** tra la posizione dell'**Agenzia delle Entrate** (che sostiene doversi applicare l'imposta in sede di apporto dei beni e diritti al trust) e quella della Suprema **Corte di Cassazione** (che sostiene doversi applicare l'imposta in sede di attribuzione dei beni e diritti ai beneficiari).

Leggi anche Trust soggetto all'imposta di successione solo per il trasferimento del bene al beneficiario finale

In via generale, il trust assicura **unitarietà** e **continuità** nella **gestione dei patrimoni**, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell'atto istitutivo di trust, consente una buona efficienza fiscale, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento, ed infine garantisce anche la protezione dei beni contro eventuali future aggressioni.

Come sfruttare al meglio le potenzialità dei due strumenti?

Alla luce delle caratteristiche di ciascuno dei due strumenti rileva come, di fatto, sia possibile ricorrere ad un loro **utilizzo combinato**, in modo da sfruttare al meglio le loro potenzialità ai fini di una efficiente pianificazione patrimoniale e successoria.

Il disponente, infatti, può stipulare una polizza assicurativa sulla vita che abbia come beneficiario, anziché il figlio o il coniuge, un trust che a sua volta potrà avere dei beneficiari già designati (ad esempio i medesimi figlio e moglie del disponente) o perseguire determinati scopi.

In questo modo, al realizzarsi dell'evento assicurato, la somma versata a titolo di premio da parte del disponente assicurato, verrà devoluta direttamente al trust, e andrà ad accrescere il trust fund, in attesa di

una futura, ed eventuale in base alla tipologia di trust, attribuzione dei beni ai beneficiari del trust.

In questo modo è possibile "**differire**" **nel tempo** il momento dell'attribuzione di tali somme di denaro ai beneficiari, soprattutto quando vi sono particolari esigenze (ad esempio beneficiario minore età oppure qualora vi sia un beneficiario non in grado di provvedere ad una gestione oculata del suo patrimonio) che richiedono attribuzioni periodiche mediate dal trust, anziché attribuzioni in un'unica soluzione.

La **differenza sostanziale** tra trust e polizza è proprio quest'ultima.

La polizza assicurativa prevede infatti, inevitabilmente, l'attribuzione della somma al momento del **verificarsi dell'evento assicurato**, senza possibilità di rimandare tale attribuzione a un momento diverso nel tempo.

Inoltre, una volta versato il capitale in polizza non sarà più possibile attingervi o disporre anticipatamente, salva chiaramente la previsione di un eventuale **riscatto** parziale o totale da parte del solo contraente, che tuttavia soggiace a una **penalizzazione economica** poiché potrebbe essere soggetto a una serie di "scomodi" limiti temporali o a determinate percentuali di riduzioni del capitale assicurato iniziale, in funzione del tempo trascorso dalla data del versamento alla data di richiesta del riscatto della polizza.

Dall'altra, l'istituto del trust consente al trustee di effettuare delle erogazioni nel corso della vita del trust, a seconda delle volontà del disponente e di quanto previsto nel regolamento del trust e in base alle esigenze economiche, più o meno improvvise, dei beneficiari. Il trustee può anche suddividere i beni apportati in trust in specifici sottofondi, ciascuno riferibile, ad esempio, a ciascun beneficiario e nel quale confluiranno i beni e diritti destinati ai singoli beneficiari. In questo modo, viene dunque garantita anche la possibilità di **differenziare il trattamento**, sia nella sostanza, sia nella modalità di attribuzione dei beni, riservato a ciascun beneficiario.

Vi è dunque un maggior raggio di azione del trustee e una **maggior discrezionalità** sulle attribuzioni dei beni che consente di **scongiurare una loro devoluzione immediata**, che potrebbe provocare la dispersione del patrimonio.

One FISCALE Esperta Gestione Patrimoni

fornisce tutti gli strumenti per gestire e tutelare il **patrimonio mobiliare e immobiliare** di famiglie e imprese

Chiedi una prova gratuita per 30 giorni

Fisco

Il correttivo alla Manovra 2021

Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Corretta, prima ancora di essere pubblicata in G.U., la norma della legge di bilancio 2021 che proroga anche per l'anno in arrivo il cuneo fiscale per i lavoratori. Nello specifico, con un apposito D.L. approvato nella giornata del 30 dicembre, viene rivista al rialzo l'ulteriore detrazione prevista per i soggetti con redditi da 28.000 a 40.000 euro. La correzione si è resa necessaria a causa di una svista del Legislatore che rischiava di creare anche problemi con le risorse stanziare in bilancio.

La legge di bilancio 2021, pur avendo ormai ottenuto la fiducia anche al Senato e, quindi, pur essendo approvata definitivamente ha richiesto già un intervento correttivo.

Infatti, con un decreto legge approvato con urgenza il 30 dicembre 2020, il Governo ha riscritto il comma 8 che contiene la proroga del cuneo fiscale al 2021.

Infatti, era stato fatto notare che il testo della norma così come scritto oltre a mettere a serio rischio la stessa proroga per il 2021, poteva creare seri problemi all'impianto stesso della manovra, presentando alcuni problemi a livello di stanziamenti di bilancio.

La norma di cui stiamo parlando è l'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 3/2020 che ha previsto una ulteriore detrazione per coloro i quali hanno un reddito superiore a 28.000 euro ma entro il limite di 40.000 euro.

Per capire meglio la questione partiamo proprio da questa norma.

Ulteriore detrazione: a chi spetta ed entro quali limiti

La norma originaria ha disposto che a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Come appena accennato, tale ulteriore detrazione aveva un ambito temporale limitato al secondo semestre 2020.

Invece, il bonus (previsto dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020) per i lavoratori con reddito non superiore a 28.000 euro è stato sin da subito previsto in misura pari a 600 euro per il secondo semestre 2020 e 1.200 euro a partire dal 1° gennaio 2021.

Proroga della Legge di bilancio 2021

Il Legislatore, quindi, al fine di allungare l'ambito temporale di applicazione dell'ulteriore detrazione, con la Legge di bilancio 2021 ha ritoccato la norma.

E lo ha fatto riscrivendo il comma 2 del predetto articolo 2, eliminando, semplicemente, il riferimento al 31 dicembre 2020.

Pertanto, sulla base della modifica l'ulteriore detrazione rischiava di rimanere ferma agli importi di 480 euro secondo le regole sopra indicate, mentre il bonus per i lavoratori con redditi bassi dal 2021 veniva raddoppiato.

Di fatto, nel disporre che l'ulteriore detrazione compete anche negli anni successivi al 2020, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, non si era tenuto conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre.

Era quindi evidente la cattiva scrittura della norma, dovuta forse anche al fatto che la manovra ha avuto un tormentato quanto repentino iter parlamentare, per rispettare i termini del 31 dicembre e, quindi scongiurare l'esercizio provvisorio.

Ma il vero problema era un altro: scritta in quel modo la norma mal si conciliava con gli stanziamenti in bilancio a copertura della misura, in quanto su 3,3 miliardi aggiuntivi, se ne bloccavano circa la metà.

Correzione con il decreto legge

Si è, dunque, corso velocemente ai ripari, con un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 2020.

Il decreto, in particolare, lascia intatta la norma valida

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 come sopra riportata, ma sostituendo integralmente il comma 2 del predetto articolo 2 stabilisce che l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

In definitiva, così come previsto per il bonus per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, anche per coloro i quali si ritrovano nel range reddituale 28.000-40.000 euro le misure base della detrazione sono raddoppiate dal 1° gennaio 2021.

Fisco

CONSUMI DEL IV TRIMESTRE

Benefici sul gasolio per autotrazione: dichiarazioni entro il 1° febbraio 2021

Con riferimento ai benefici sul gasolio per autotrazione, il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell'anno 2020, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la nota n. 485862 del 29 dicembre 2020, con cui è stato specificato che in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, per il godimento dell'agevolazione occorre utilizzare il Modello F24 con il CODICE TRIBUTO 6740. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 485862 del 29 dicembre 2020 riguardante i benefici sul gasolio per autotrazione e il **rimborso sui quantitativi** di prodotto consumati nel **quarto trimestre** dell'anno 2020.

Con riferimento all'agevolazione in oggetto, è stato evidenziato che per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell'anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° gennaio al **1° febbraio 2021**.

Sul portale dell'Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al **quarto trimestre 2020**.

Per i soggetti che non si avvalgono del **Servizio Telematico Doganale** - E.D.I., è stato evidenziato che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre

ed il 31 dicembre 2020.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

- l'attività di **trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

- l'attività di **trasporto persone** svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

- l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, nota 29/12/2020, n. 485862

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus Vacanze: come evitare le truffe

L'agenzia delle Entrate invita i beneficiari del bonus vacanze di diffidare degli account che, su alcuni social network tra cui Instagram, offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze che pur avendo attivato attraverso la App IO, non sia stato ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Per evitare che il bonus venga "bruciato" e non possa più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo, occorre seguire le regole base stabilite dalla normativa. In particolare il bonus e gli altri dati devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al momento dell'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la vacanza.

L'Agenzia delle Entrate avvisa i beneficiari del bonus vacanze di **diffidare** degli account che, su alcuni social network tra cui Instagram, offrono la possibilità di

convertire in denaro i bonus vacanze che pur avendo attivato attraverso la App IO, non sia stato ancora utilizzato per un soggiorno turistico.

Inoltre avvisa che alcuni cittadini hanno segnalato account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del Bonus vacanze, vengono chiusi e “scompaiono” dal web.

Sono queste vere e proprie **truffe** ai danni di cittadini con cui **bonus viene “bruciato”** e non può più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo.

Come evitare le truffe

L'Agenzia delle entrate, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e PagoPA SpA, hanno già avviato le verifiche opportune e invitano i cittadini alla massima cautela e a utilizzare l'agevolazione come espressamente previsto dalle norme. Le truffe potranno essere evitate seguendo alcune regole base.

In particolare, il bonus e gli altri dati devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al **momento dell'effettivo pagamento** dell'importo dovuto per la vacanza. Infatti, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco (o esibire il QRcode), insieme con il proprio codice fiscale, che sarà riportato sulla fattura o documento commerciale emesso a fronte del pagamento.

Solo a questo punto il fornitore potrà verificare la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e, in caso di esito positivo del riscontro, può confermare a sistema l'applicazione dello sconto.

Da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata.

L'Agenzia evidenzia infine che qualunque diverso utilizzo dei dati relativi al bonus vacanze non è consentito.

A cura della Redazione

Fisco

Dal Mef

TARI: le nuove linee guida interpretative

In tema di TARI, per la concreta attuazione è necessario che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Lo ha evidenziato

il Mef con

la pubblicazione delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 del 29 dicembre 2020. L'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l'emanazione della delibera ARERA n. 443/2019 modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato in data 29 dicembre 2020 le **linee guida** interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni.

Il comma 653 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, n. 147, prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi nella **determinazione dei costi**, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (**TARI**), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**ARERA**), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Il nuovo metodo prevede l'uso del **fabbisogno standard** di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Con il nuovo documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, è stato inquadrato il contesto applicativo dei provvedimenti in esame per facilitarne l'attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al **2021**.

In ragione della complessità del percorso di riformulazione e approvazione dei **piani finanziari** e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, e soprattutto per la crisi epidemiologica da COVID-19 in atto, l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto Rilancio, Decreto n. 34 del 2020 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

I Comuni potranno quindi disporre di un ulteriore lasso di tempo per giungere a un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori.

Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

E' stata confermata la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i **fabbisogni standard** del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio.

Quindi, il richiamo alle **"risultanze dei fabbisogni standard"** deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Per la concreta attuazione è necessario che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l'emanazione della delibera ARERA n. 443/2019 modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario.

Le risultanze dei **fabbisogni standard** del servizio rifiuti assumono, quindi, nel nuovo sistema di regolazione, un valore di riferimento obbligatorio ai fini della delibera ARERA, per ciò che riguarda l'applicazione della gradualità dell'adozione di alcune componenti tariffarie.

Inoltre sono state fornite indicazioni per il **calcolo del fabbisogno** standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l'aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2020 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2020.

Il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all'aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti

rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

-il **costo standard** di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;

-le **tonnellate di rifiuti** urbani gestite dal servizio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, linee guida 29/12/2020.

Fisco

Dalle Dogane

Reingegnerizzazione di AIDA: nuova road map per l'estensione in esercizio

In tema di processi di presentazione delle merci e di importazione è stata definita una nuova road map per l'estensione in esercizio. Gli operatori economici che desiderano essere ammessi alla sperimentazione operativa in ambiente di esercizio possono inviare la candidatura, indicando nell'oggetto "Sperimentazione Import in esercizio" via mail. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la nota n. 486876 del 29 dicembre 2020 con cui ha ricordato la necessità di rivisitare il piano operativo precedentemente condiviso per l'adesione ai servizi a supporto dei nuovi processi della reingegnerizzazione di AIDA per "Presentazione merci" ed "Importazione".

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 486876 del 29 dicembre 2020 riguardante la reingegnerizzazione AIDA, i processi di presentazione merci e importazione e l'aggiornamento della road map di estensione e dei tracciati dei messaggi da scambiare.

L'emergenza pandemica che ha interessato il nostro Paese e lo slittamento al 1° luglio 2021 dell'entrata in vigore del "pacchetto e-commerce", rispetto alla scadenza precedentemente fissata al 1° gennaio 2021, hanno comportato la necessità di rivisitare il piano operativo precedentemente condiviso per l'adesione ai servizi a supporto dei nuovi processi della reingegnerizzazione di AIDA per "Presentazione merci" ed "Importazione".

Occorre evidenziare che con nota prot. n. 201666/RU del 2 dicembre 2019 è stata resa nota l'avvenuta pubblicazione di una prima versione dei nuovi messaggi da scambiare e dei manuali operativi.

Tra l'altro il 27 febbraio 2020, con nota prot. n. 68673/RU di pari data, è stato dato avvio alla sperimentazione in ambiente di addestramento della componente

“Presentazione merci”.

In virtù del nuovo scenario, con nota prot. n. 192652/RU del 25 giugno 2020 è stato effettuato un sondaggio, rivolto agli operatori economici a vario titolo coinvolti nella catena logistica, con l'intento di verificare, alla luce delle novità intercorse, lo stato delle attività di adeguamento dei sistemi da parte degli operatori e la presenza di eventuali criticità.

Pertanto, in ragione degli esiti della prima sperimentazione in ambiente di addestramento della componente “Presentazione merci” e della necessità di adeguamento all'EUCDM v. 6.0 del messaggio H7 nell'ambito della componente “Importazione”, il 16 dicembre 2020 è stato pubblicato un aggiornamento del tracciato dei messaggi da scambiare.

Sulla base di ciò, è stata definita una nuova road map per l'estensione in esercizio.

Gli operatori economici che desiderano essere ammessi alla sperimentazione operativa in ambiente di esercizio possono inviare la candidatura, indicando nell'oggetto “Sperimentazione Import in esercizio” via mail.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, nota 29/12/2020, n. 486876

Fisco

Da trasmettere all'Agenzia delle Entrate

Rendicontazione country by country entro il 31 dicembre

I soggetti con periodo di imposta 2019 “solare” hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per trasmettere all'Agenzia delle Entrate il Country by Country report. Alla presentazione della rendicontazione è tenuta la controllante del gruppo con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo. L'invio deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione (entro il 31 dicembre per i soggetti solari).

Entro il **31 dicembre 2020** deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il **Country by Country report** da parte dei soggetti con periodo di imposta 2019 “solare”.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 145 e 146, legge n. 208/2015) ha previsto che la controllante

capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, deve presentare all'Agenzia delle Entrate una **rendicontazione paese per paese**.

La legge di Stabilità ha recepito nell'ordinamento interno le indicazioni contenute nel **BEPS - Action 13** (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (Progetto BEPS), avviati dall'OCSE nel luglio 2013, in tema di rendicontazione paese per paese o **Country by country reporting** (CbCR).

Parallelamente, la direttiva n. 2016/881/UE (**DAC 4**) ha apportato alcune rilevanti modifiche alla direttiva n. 2011/16/UE (direttiva sulla cooperazione amministrativa - DAC 1), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale. Il D.M. 23 febbraio 2017 del Ministro dell'Economia e delle finanze, in attuazione della legge n. 208/2015 e in conformità alle prescrizioni della citata direttiva “DAC 4”, ha disciplinato l'applicazione e le condizioni dello **scambio automatico obbligatorio** di informazioni dettando disposizioni attuative in materia di:

- obbligo di presentazione;
- comunicazioni all'Agenzia delle entrate;
- contenuto della rendicontazione paese per paese;
- termine di presentazione della stessa;
- scambio di informazione;
- utilizzo dei dati.

Leggi anche Rendicontazione country-by-country: le istruzioni per la trasmissione

Secondo quanto previsto dalla normativa, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, è tenuta alla presentazione del CbCR la **controllante capogruppo**, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di **almeno 750 milioni** di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Per i soggetti con periodo di imposta 2019 solare, il termine scade quindi il **31 dicembre 2020**.

Quali sono i dati da trasmettere

Secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al D.M. 23 febbraio 2017, i dati da fornire per ciascuno Stato estero in cui si opera, riguardano:

- la giurisdizione fiscale di residenza delle società o delle stabili organizzazioni del gruppo;
- i ricavi conseguiti dal gruppo in ciascuna giurisdizione (escludendo i dividendi);
- gli utili o le perdite al lordo delle imposte sul reddito;

- le imposte sul reddito pagate nell'esercizio (in base alla contabilità di cassa), le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio;
- il capitale dichiarato;
- gli utili non distribuiti;
- il numero di addetti;
- le immobilizzazioni materiali.

Secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 275956 del 2017, gli importi devono essere indicati nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale; se il report è presentato da una controllante residente occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell'ambito delle comunicazioni alla controllata.

La Tabella 2 allegata al D.M. 23 febbraio 2017 elenca le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale, mentre la Tabella 3 riguarda la denominazione del gruppo di imprese multinazionali.

Nuovo schema XML dal 2021

Nel provvedimento del 2017 l'Agenzia delle Entrate declina taluni **aspetti applicativi** della disciplina, tra cui le modalità di comunicazione dei dati predisposti secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico. Con il provvedimento n. 339016 del 2020 l'Agenzia ha **sostituito l'allegato tecnico** al fine di aggiornare le **regole tecniche** di compilazione della comunicazione per recepire le modifiche introdotte allo schema XML internazionale **Country by Country Report** adottato dall'OCSE nel giugno 2019.

Sono state, inoltre, introdotte ulteriori regole per migliorare la qualità dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate. Il **nuovo schema XML** si applica a tutte le comunicazioni effettuate dalle entità tenute alla rendicontazione paese per paese **a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

Tenuto conto che le modifiche allo schema XML saranno applicabili negli scambi con le giurisdizioni estere a decorrere dal 1° febbraio 2021, e che a partire da tale data sarà inibito l'utilizzo del precedente schema XML negli scambi, l'Agenzia delle Entrate ha consentito alle entità tenute alla rendicontazione di utilizzare **fino al 31 dicembre 2020 il precedente schema XML** nella predisposizione delle comunicazioni annuali.

Ciò comporta che l'Agenzia delle Entrate effettuerà lo scambio di informazioni delle rendicontazioni country by country relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019 nel mese di gennaio 2021.

A cura della Redazione

Fisco

In G.U.

Usura: i tassi effettivi globali medi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

Con D.M. 24 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 n. 322, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura, da applicare a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021. Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2020, riguardante la rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** ai sensi della legge **sull'usura**, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2020, con applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura n. 198 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i **tassi effettivi globali medi**, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per tale ragione i **tassi**, rilevati nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2020:

- vanno applicati a partire dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;

- sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il Ministero ha stabilito che i **tassi** riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 alla rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente

previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia che i **tassi di mora** pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-quinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 24/12/2020, G.U. 30/12/2020, n. 322

Fisco

In G.U.

Diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni: in G.U. l'adeguamento delle modalità di calcolo

Con D.M. 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 n. 322, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

In Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2020, riguardante l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

In particolare è stato disposto che:

- il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 10.000 volte l'annualità;
- il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. n. 346 del 1990, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 10.000 volte l'annualità;

-il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con DPR n. 131 del 1986, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,01 per cento.

Queste norme si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 18/12/2020, G.U. 30/12/2020, n. 322

Lavoro e Previdenza

Dai decreti emergenziali

CIG Covid-19: cosa succede ai precari rimasti senza lavoro prima del 9 novembre?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Nonostante le ripetute rettifiche del legislatore, restano ancora esclusi dalla tutela della CIG Covid-19 i lavoratori dipendenti entrati in organico dopo il 13 luglio 2020 e con un contratto a tempo determinato scaduto entro il 9 novembre 2020. Il decreto Agosto ha previsto la possibilità di chiedere altre 18 settimane di CIG tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 a favore dei lavoratori assunti prima del 13 luglio. Il decreto Ristori ha offerto altre 6 settimane di integrazione salariale per la medesima platea di beneficiari, lasciando di fatto senza tutele un'ampia fascia di soggetti assunti durante la ripresa delle attività produttive. E con il decreto Ristori bis si è rimediato solo parzialmente a questa disparità di trattamento.

Il **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020 come convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176) ha stabilito che, nel periodo compreso **tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021**, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali ordinario ed in deroga (CIGO e CIGD) con **causale "Covid-19"**, per una durata massima di **6 settimane**. Eventuali **periodi di integrazione salariale** precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto Agosto (D. L. n. 104/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle suddette 6 settimane.

E' previsto il versamento di un **contributo aggiuntivo** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a:

- **9%** in caso di **riduzione del fatturato** inferiore al 20%;
- **18%** nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato.

Il contributo aggiuntivo **non è dovuto** nei seguenti casi:

- riduzione del fatturato **pari o superiore al 20%**;
- **avvio dell'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019**.

Agevolazione contributiva

Alle aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione per emergenza Covid-19 è riconosciuto un ulteriore **esonero** dal versamento dei contributi previdenziali, aggiuntivo a quello stabilito dal decreto Agosto, per un **massimo di 4 settimane** fruibili **entro il 31 gennaio 2021** nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

N.B. Chi ha richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulla base del decreto Agosto

(decreto legge n. 104/2020) può rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge n. 137/2020.

Lavoratori esclusi dalle tutele

Con specifico riferimento ai **lavoratori assunti dopo il 13 luglio e prima del 9 novembre**, l'INPS è intervenuto con la circolare n. 139 del 2020, chiarendo che le aziende che:

- hanno già presentato (nei termini) domanda senza includervi **lavoratori in forza al 9 novembre**, possono trasmettere un'**istanza integrativa**;
- hanno presentato domanda di CIG ex decreto Agosto, includendo anche i **lavoratori assunti dopo il 13 luglio**, non devono inoltrare una nuova istanza;
- non hanno presentato domanda, possono inserire i lavoratori in forza al 9 novembre unicamente per i periodi decorrenti tra il 1° novembre e il 31 dicembre.

La domanda deve essere presentata **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Se la domanda è presentata dopo tale termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Durata delle CIG ai sensi del decreto Agosto

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto una estensione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid-19 per un **totale di 18 settimane**, di cui le prime 9 a titolo non oneroso e le seconde 9 rimangono a titolo oneroso solo per quei datori di lavoro che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 13 luglio 2020 e il 31**

dicembre 2020.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia in corso periodi di integrazione salariale ex decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) già richiesti e autorizzati in periodi successivi al 12 luglio 2020, questi devono essere imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane del decreto Agosto. Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

CIG del decreto Ristori e la "saga" dei lavoratori esclusi

I trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

I lavoratori assunti dal 13 luglio 2020:

- restano **esclusi dai trattamenti** di integrazione salariale per i periodi fino al 16 novembre 2020;
- sono esclusi dai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Agosto fino al 31 dicembre 2020;
- possono **fruire esclusivamente delle 6 settimane di integrazione** salariale offerte dal **decreto Ristori**.

Tuttavia molte aziende non hanno di fatto avuto accesso immediato alle settimane di integrazione salariale del decreto Ristori poiché non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione di tutte le settimane previste dal decreto Agosto. L'ammortizzatore sociale concesso dal decreto Agosto, che dev'essere prioritariamente esaurito, esclude completamente i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. E' proprio l'obbligo di esaurire

primariamente le settimane di integrazione salariale offerte dal decreto Agosto a determinare l'esclusione dalle tutele salariali proprio gli assunti dal 13 luglio in poi.

A riparare questa "dimenticanza" ci ha pensato il decreto Ristori-bis, entrato in vigore il 9 novembre 2020. Tuttavia il testo di legge prevede l'accesso alla CIG per coronavirus anche ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020, ma secondo le regole del decreto Ristori e quindi soltanto a partire dal 16 novembre.

Il decreto Ristori quater, in vigore dal 30 novembre, ha aperto alla possibilità di accedere alle settimane di cassa integrazione del decreto Agosto ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre assunti dopo il 13 luglio che con la precedente disposizione avrebbero potuto fruire solo delle settimane introdotte dal Ristori a partire dal 16 novembre.

Leggi anche Dal 13 luglio al 9 novembre: tutto a posto per la cassa integrazione?

Anche la legge di conversione del decreto Ristori (legge n. 176 del 28 dicembre 2020), nel confermare che le prestazioni possono concernere i lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente il trattamento) alla data del 9 novembre 2020, non tiene conto dei lavoratori assunti con **contratto a termine dopo il 13 luglio** e il cui medesimo contratto sia scaduto in data antecedente il 9 novembre, fattispecie piuttosto frequente nell'ambito dei **settori alberghi e ristorazione** che hanno subito pesanti restrizioni ad opera delle ultime disposizioni normative introdotte per contenere i contagi da Covid-19.

Lavoro e Previdenza

Mappa delle opzioni

Chi può andare in pensione nel 2021 e in quali casi

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Nel nuovo anno che si apre resta stabile, grazie anche alle conferme della legge di Bilancio 2021, il quadro delle vie di pensionamento accessibili da parte di chi è in possesso dei requisiti specificatamente previsti dal legislatore. Il 2021 è l'ultimo anno di vigenza per Quota 100, che conclude l'iter di sperimentazione per cedere poi il testimone a una soluzione di flessibilità in uscita in fase di elaborazione. Prorogate inoltre opzione donna e l'APE sociale con gli sconti contributivi per le donne con figli (APE sociale donna). Rimangono sostanzialmente immutati i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata.

Il 2021 rappresenta un anno nodale per il futuro del nostro sistema previdenziale. Dopo gli "aggiustamenti" recati dalla legge di Bilancio 2021 (proroga di un anno di **opzione donna** e dell'**APE sociale**, restyling degli strumenti di turnover generazionale come **isopensione** e **contratto di espansione**) - e superamento delle fibrillazioni nella maggioranza di Governo permettendo - dovrebbe riprendere nei primi mesi dell'anno il **percorso di concertazione** per delineare un nuovo intervento di riordino che si prefigge di essere per quanto possibile duratura e stabile.

Occorrerà in ogni modo tener conto di due "spade di Damocle" che incombono sulla sostenibilità del nostro sistema pensionistico. In primo luogo, gli effetti dell'**invecchiamento del nostro Paese**. Secondo le recentissime statistiche dell'ISTAT, il numero di anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l'indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001). Va poi considerata l'**esplosione del debito pubblico**, già elevato strutturalmente, ed ora notevolmente cresciuto per effetto di Covid 19.

Tra i temi oggetto di riflessione "de iure condendo" vi è il "**dopo quota 100**", la **pensione contributiva di garanzia**, la **separazione tra previdenza e assistenza**, il **rilancio della previdenza complementare**.

Da non dimenticare anche l'ottemperanza alle raccomandazioni della Commissione europea per accedere alle risorse del Next Generation EU.

In attesa di quelle che saranno le novità da individuare, quali sono i **canali di pensionamento** aggiornati nel **2021**?

Pensione di vecchiaia

Rimangono immutati i requisiti previsti nel 2020, per cui occorrono **67 anni di età** e **20 anni di contribuzione**. Così come stabilito infatti dal decreto dello scorso 5 novembre 2019 del Ministero del Lavoro-Ministero Economia il requisito anagrafico rimane immutato

anche nel 2021 e nel 2022 non avendo prodotto impatto l'osservazione statistica della **speranza di vita**. Per il pensionamento di vecchiaia non si prevede l'applicazione della "finestra" per cui il trattamento previdenziale decorre di regola il **primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti**.

Per i lavoratori impiegati da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento in **mansioni gravose**, il pensionamento di vecchiaia è accessibile a **66 anni e 7 mesi** a condizione che sussistano almeno **30 anni di anzianità contributiva**.

Pensione anticipata

Anche per la pensione anticipata non ci sono modifiche essendo stato "sterilizzato" normativamente con la legge di Bilancio 2019 fino al 2026 l'effetto dell'adeguamento automatico alla speranza di vita.

A prescindere quindi dall'età anagrafica, è possibile il pensionamento anticipato con **42 anni e 10 mesi di contributi** per gli **uomini** e **41 anni e 10 mesi per le donne**.

Con riferimento a tale canale di flessibilità in uscita vale però la **finestra mobile trimestrale**.

La pensione anticipata prevede requisiti differenti per i **lavoratori precoci** con almeno 12 mesi di attività lavorativa prima dei 19 anni, appartenenti a particolari categorie (disoccupati, invalidi civili, caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose) i quali devono maturare solamente **41 anni di contributi**, con una **finestra di 3 mesi** per la decorrenza.

Quota 100

Quota 100 **termina** nel 2021 il proprio naturale **iter di sperimentazione** per cedere poi il testimone a una soluzione di flessibilità in uscita in fase di elaborazione. Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno **62 anni** e un'**anzianità contributiva non inferiore a 38 anni** (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell'INPS, compresa la Gestione separata).

Per la decorrenza sono previste **finestre mobili di 3**

mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico.

Per il “dopo” quota 100, tra le ipotesi in discussione secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe una **possibile quota 102** con una **soglia minima di 64 anni di età e 38 anni di contributi** e con la introduzione di una possibile penalizzazione percentuale con riferimento agli anni che intercorrono tra l’età di anticipo e l’età canonica di pensionamento di vecchiaia.

Particolare “peso” riveste poi la possibilità di prevedere un pensionamento anticipato “selettivo” in relazione alla **gravosità della occupazione**. In questa prospettiva, in maniera non causale, il decreto Mille Proroghe ha differito al 31 dicembre 2021 la operatività della **Commissione di studio sui lavori gravosi e usuranti costituita** ai sensi della legge di Bilancio 2020.

Opzione donna

La legge di Bilancio 2021 reca poi disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati **requisiti entro il 31 dicembre 2020**, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

Si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le **regole di calcolo del sistema contributivo** venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data, un’**anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni** ed un’**età anagrafica pari o superiore a 58 anni** (per le lavoratrici dipendenti) e a **59 anni** (per le lavoratrici autonome).

Per opzione donna si applica la **finestra mobile pari a 12 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le **lavoratrici dipendenti**, e **18 mesi** per le **lavoratrici autonome**.

La Manovra finanziaria 2021 posticipa poi al **28**

febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui il **personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche** e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

APE sociale

La Manovra 2021 proroga poi a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una **indennità**, corrisposta **fino al conseguimento dei requisiti pensionistici**, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Può accedervi chi maturi il requisito di età (**63 anni**) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e rientri in una delle categorie previste dalla normativa, vale a dire

1. i **disoccupati** che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante;
2. i **lavoratori** che **assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado** con disabilità grave;
3. i lavoratori affetti da **riduzione della capacità lavorativa** almeno pari al 74 per cento;
4. i lavoratori che da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa una delle **15 professioni difficili** e rischiose elencate dalla normativa.

Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di **30 anni**, che sale a **36 anni** per la quarta.

Per le **donne con figli** è previsto uno “**sconto contributivo**” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi (**APE sociale donna**).

Va sottolineato come nel sistema previdenziale “di là da venire” si stia ragionando anche con riferimento all’APE sociale che potrebbe diventare misura strutturale e restituita con un possibile ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Canali di pensionamento 2021

Trattamenti pensionistici	Requisiti e condizioni
Pensione di vecchiaia	67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Non si applica la finestra. Per i lavori gravosi 66 annui e 7 mesi con 30 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Si applica finestra mobile trimestrale. Per i lavoratori precoci appartenenti a particolari categorie (disoccupati, invalidi civili, caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose) 41 anni di contributi, con finestra mobile trimestrale
Quota 100	62 anni di età e 38 anni di contributi con finestra mobile trimestrale o semestrale per i dipendenti pubblici
Opzione donna	Occorre avere, entro il 31 dicembre 2020, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Si applica la finestra mobile pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le lavoratrici autonome, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico
APE sociale	Può accedervi chi maturi il requisito di età (63 anni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e rientri in una delle seguenti categorie: 1. disoccupati; 2. caregivers, 3. disabili gravi; 4. lavoratori addetti a mansioni rischiose. Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un'anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 per la quarta.

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Lampedusa e Linosa: regole di sospensione e ripresa dei versamenti

Nella circolare n. 158 del 2020, l'INPS rende note le modalità di gestione della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Le istruzioni fornite dall'Istituto riguardano sia i lavoratori autonomi, che i lavoratori dipendenti e domestici, inclusi gli iscritti alla Gestione separata

L'INPS, nella circolare n. 158 del 30 dicembre 2020, fornisce indicazioni operative riguardo la **sospensione versamenti tributari e contributivi previsti in favore di Lampedusa e Linosa**. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, di cui alla presente circolare, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, entro l'8 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

Aziende con dipendenti

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7X".

I versamenti da effettuarsi entro l'8 gennaio 2021 dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020:

per i crediti ancora in fase amministrativa mediante

modello F24, utilizzando la causale contributo "RC01";

per i crediti già affidati all'Agente della Riscossione il versamento deve essere effettuato direttamente all'Agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva;

- versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è "DM10".

Artigiani e commercianti

La sospensione verrà inserita d'ufficio sulle posizioni aziendali coinvolte.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data dell'8 gennaio 2021 i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24 Lampedusa/Linosa", dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato e da utilizzare per il versamento.

Gestione separata

Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 20 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo dicembre 2017 - novembre 2020.

Le aziende committenti dovranno riportare, nell'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore" il valore 35, avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Le aziende committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come sopra previsto, provvederanno entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla modifica dei flussi Uniemens.

Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è l'8 gennaio 2021.

Liberi professionisti

Per i Liberi professionisti iscritti alla **Gestione separata** sono sospesi i versamenti relativi al primo acconto per l'anno 2018 e al saldo 2017 (scadenza 2 luglio 2018), al secondo acconto per l'anno 2018 (scadenza 30 novembre 2018), al primo acconto per l'anno 2019 e al saldo 2018 (scadenza 17 giugno 2019), secondo acconto per l'anno 2019 (scadenza 2 dicembre 2019), al primo acconto per l'anno 2020 e saldo 2019 (scadenza 16 giugno 2020), al secondo acconto 2020 (scadenza 30 novembre 2020).

Datori di lavoro domestico

Sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell'arco temporale 1° dicembre 2018 - 21 dicembre 2020 (per i datori di **lavoro domestico** nell'arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi dal quarto trimestre 2018 al terzo trimestre 2020).

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento".

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nell'arco temporale 1° gennaio 2018 - 21 dicembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati entro la data dell'8 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 30/12/2020, n. 158

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Sospensione elenco Anpal produttività aziendale: per i Commercialisti è un atto doveroso

Il Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha accolto favorevolmente la decisione di Anpal di sospendere la predisposizione dell'elenco dei soggetti abilitati per la produttività aziendale e l'equilibrio vita lavoro. La categoria, infatti, si era attivata per contrastare la decisione dell'Agenzia nazionale, anche alla luce di quanto già previsto dalla L. n. 12/79.

Con un comunicato stampa diramato il 30 dicembre 2020, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha reso noto di accogliere favorevolmente la decisione di Anpal servizi di sospendere l'avviso pubblico con il quale puntava alla creazione

di un elenco di consulenti per la produttività aziendale e l'equilibrio vita-lavoro. Il Consigliere nazionale tesoriere dei commercialisti **Roberto Cunsolo**, delegato alle tematiche del lavoro, ha sottolineato che "l'idea di creare un elenco specifico come quello per il quale Anpal servizi aveva pubblicato il bando ora sospeso era concettualmente radicalmente sbagliata. Le competenze richieste per quell'elenco sono ricomprese tra quelle previste dalla legge 12/79 che abilita gli iscritti ad alcuni Ordini professionali, tra cui i commercialisti, ad esercitarle. Per questo abbiamo immediatamente posto la questione alla direzione dell'Agenzia nazionale".

Il futuro delle professioni non potrà prescindere da percorsi di specializzazioni sempre più richiesti dal mercato, tuttavia, a parere dei Commercialisti, la proliferazione indiscriminata di elenchi e registri senza una regia e senza una visione d'insieme, risulta essere esclusivamente penalizzante per i professionisti oltre che palesemente in violazione della legge".

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Gestione separata committenti: verifica anomalie tra Uniemens e 770 anno 2014

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 5044 del 2020, con riferimento alla Gestione Separata Committenti, per comunicare sono state completate le operazioni di incrocio tra i dati del flusso Uniemens e i modelli 770. Ad esito di tali controlli, è stata predisposta una lettera di comunicazione di anomalia che è stata trasmessa via Pec ai contribuenti interessati. A disposizione di questi ultimi è stata predisposta una apposita funzionalità all'interno del Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata - "Accertamenti da 770".

Con il messaggio n. 5044 del 30 dicembre 2020, l'INPS comunica di aver terminato le operazioni di elaborazione dei dati delle dichiarazioni fiscali 770/2015, incrociando i dati esposti sui modelli 770/2015 relativi ai percettori di reddito interessati alla **Gestione separata** con i relativi flussi di denuncia Uniemens inviati all'INPS.

In presenza di eventuali **differenze contributive** è stata emessa centralmente una comunicazione di accertamento, con la quale sono state quantificate la

contribuzione dovuta e le relative sanzioni civili ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la comunicazione è stata notificata all'indirizzo PEC del committente e dell'intermediario presente negli archivi dell'Istituto.

Azienda committente

L'azienda committente/intermediario ha a disposizione, sul **"Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata"**, un link che consente di accedere al software di gestione degli accertamenti da 770, applicazione speculare a quella dell'operatore della Struttura territoriale, dalla quale può eseguire le operazioni di conferma, di modifica o di rifiuto dei dati scaturiti dall'incrocio Uniemens/770 ed evidenziati nella lettera di accertamento. Tale funzionalità è accessibile sul sito internet dell'Istituto, al seguente percorso: **"Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata"** - **"Accertamenti da 770"**.

Il committente, una volta effettuato l'accesso con PIN, SPID, CIE o CNS sul **"Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata"**, deve selezionare, dal menù del Cassetto Previdenziale, la voce **"Accertamento da 770"**.

Cliccando sulla lentina **"Dettaglio degli UNIEMENS"** con stato **"EMENS da lavorare"** è possibile accedere alla funzionalità per l'accettazione, la modifica o il rifiuto dell'Emens generato automaticamente.

Una volta completare le operazioni di conferma, modifica e rifiuto, lo stato dell'Uniemens si modifica, rispettivamente, in **"EMENS Accettato"**, **"EMENS Modificato"** e **"EMENS Rifiutato"**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/12/2020, n. 5044

Bilancio

Audit contabile

ISA 500 e revisione del bilancio aziendale: come acquisire gli elementi probativi

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

L'ISA Italia 500 tratta degli elementi probativi previsti nell'ambito dell'attività di revisione contabile, definendoli e classificandoli, nonché specificando la responsabilità del professionista nello svolgimento dell'attività di controllo. Il principio stabilisce come l'incaricato dell'audit debba operare per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per trarre ragionevoli conclusioni su cui poter basare il proprio giudizio di revisione sul bilancio aziendale. La nuova versione dell'ISA Italia 500 deve essere applicata a partire dai bilanci del 2020.

L'ISA Italia 500, nella versione aggiornata nel mese di agosto 2020, definisce il significato di “**elemento probativo**” su cui il professionista dovrebbe basare il **giudizio di revisione**. In particolare, il par. 5 del principio definisce come elemento probativo le **informazioni** che devono essere utilizzate **per giungere alle conclusioni** su cui basare, appunto, il proprio parere. Inoltre, specifica che tali elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle **registrazioni contabili** sottostanti al bilancio sia le informazioni acquisite da **altre fonti**.

Preleva il principio ISA Italia 500

L'ISA 500 tratta in generale questa tematica ma altri principi analizzano aspetti specifici, come:

- gli elementi probativi da acquisire relativamente a un particolare argomento (ISA Italia 570);
- procedure specifiche per acquisire elementi probativi (ISA Italia 520);
- la valutazione se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati (ISA Italia 200 e 330).

Pertinenza e attendibilità delle informazioni

Nel definire e svolgere le procedure di revisione, l'incaricato deve considerare la pertinenza e l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi, incluse le informazioni acquisite da una fonte esterna (par. 7). Queste, in particolare, rappresentano le persone o le organizzazioni che forniscono informazioni utilizzate dall'impresa nel predisporre il bilancio o che sono state acquisite dal revisore come elementi probativi, nel caso in cui tali informazioni siano idonee per l'utilizzo da parte di una vasta gamma di soggetti interessati (par. 5). Esempi di **informazioni** che possono essere acquisite da **fonti esterne** includono (par. A1):

- **prezzi** e dati per la determinazione del prezzo;
- **dati macroeconomici**, quali i tassi di disoccupazione storici e previsti e i tassi di crescita economica, ovvero i dati del censimento sulla popolazione;
- **dati sulla storia creditizia**;

- **dati specifici di settore**, ad esempio un indice dei costi di bonifica per determinate industrie estrattive o le informazioni sull'*audience* o gli indici di ascolto utilizzati per determinare i ricavi pubblicitari nel settore dell'intrattenimento;

- le tabelle di mortalità utilizzate per determinare le passività nei settori delle assicurazioni sulla vita e delle pensioni.

Acquisizione degli elementi probativi

L'appendice al principio specifica sull'acquisizione degli elementi probativi. Questi, ad esempio, si possono ottenere svolgendo le procedure di revisione per la **verifica delle registrazioni contabili**, in particolare mediante la loro analisi e il loro riesame, rieseguendo le procedure adottate nel processo di predisposizione dell'**informativa finanziaria** e analizzando la concordanza dei diversi utilizzi della stessa informazione. Attraverso tale analisi, il revisore può determinare se le registrazioni contabili siano coerenti tra loro e concordino con il bilancio aziendale (par. A11).

Le informazioni di supporto acquisite da una fonte indipendente dall'impresa possono accrescere la sicurezza ottenuta dal revisore tramite elementi probativi prodotti internamente; ciò rappresenta un aspetto significativo per valutare l'importanza segnaletica degli stessi elementi probativi (par. A12); di fatto occorre **testare** con ulteriori informazioni l'importanza di **indizi** ottenuti dal processo di **controllo interno**. Le informazioni provenienti da fonti indipendenti dall'impresa, che il revisore può ad esempio utilizzare come elementi probativi, possono includere conferme da parte di soggetti terzi e informazioni da una fonte esterna di informazioni, quali **relazioni di analisti** e **dati** comparabili sui **concorrenti** (par. A13).

Utilizzo del lavoro di un esperto della direzione

Se le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono state predisposte avvalendosi del lavoro di un esperto della direzione (persona o organizzazione in

possesto di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione il cui lavoro viene utilizzato anche nella redazione del bilancio - par. 5), il revisore, considerando la rilevanza del lavoro di tale esperto per le proprie finalità, deve (par. 8):

- valutare la competenza, le capacità e l'obiettività di questo esperto;
- acquisire una comprensione del lavoro dell'esperto;
- valutare l'appropriatezza del lavoro di questa figura quale elemento probativo per l'asserzione oggetto di verifica.

Utilizzo delle informazioni generate dall'impresa

Nell'utilizzare le informazioni generate dall'impresa, il revisore deve valutare se esse siano sufficientemente attendibili per le proprie finalità; ciò richiede (par. 9):

- l'acquisizione di elementi probativi in merito all'**accuratezza** e alla **completezza** delle **informazioni**;
- la valutazione se le informazioni siano sufficientemente **precise e dettagliate** per le finalità del revisore.

Con il termine "**sufficienza degli elementi probativi**", il par. 5 dell'ISA Italia 500 intende la misura della quantità degli elementi probativi da considerare. In ogni caso, la quantità necessaria è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei **rischi di errori significativi** e anche dalla **qualità degli elementi probativi** stessi.

Procedure da svolgere

Nel definire le procedure di conformità e le verifiche di dettaglio, il revisore deve determinare modalità di selezione delle voci da verificare che siano efficaci per raggiungere lo scopo della procedura di revisione (par. 10).

Qualora gli elementi probativi acquisiti da una fonte siano incoerenti con quelli acquisiti da un'altra fonte e il revisore abbia dei dubbi sull'attendibilità delle informazioni, l'incaricato deve determinare quali modifiche alle procedure di revisione o quali ulteriori procedure siano necessarie per risolvere questi dubbi e deve considerare l'eventuale effetto su altri aspetti della revisione del bilancio di esercizio.

Impresa

Per la conformità al GDPR

Certificazioni privacy: crescono le opportunità per i professionisti

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

L'esigenza delle imprese di adeguare la propria organizzazione al complesso della disciplina sulla protezione dei dati personali apre la strada a nuove opportunità per professionisti e consulenti privacy in grado di effettuare le verifiche necessarie. Sono, infatti, oltre 300 mila le aziende che devono ottenere la dichiarazione di conformità al GDPR mediante i servizi di certificazione privacy effettuati dai soggetti accreditati, dotati di specifiche competenze. Si aprono, inoltre, ampi spazi di mercato per chi è in grado di offrire le competenze legali, tecnico-informatiche e di organizzazione aziendale necessarie per formare i certificatori.

Le certificazioni richieste dal **GDPR** (regolamento UE n. 679/2016) aprono opportunità di mercato per i **consulenti privacy**. Ci vogliono auditor e formatori degli auditor. La stima parla di **300 mila imprese** potenziali clienti.

Diventa, inoltre, indifferibile per le organizzazioni rappresentative degli operatori economici mettere all'ordine del giorno la redazione di **codici di condotta** con norme di dettaglio degli obblighi previsti dal GDPR.

È quanto pronosticabile in base al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 148 del 29 luglio 2020, recante "requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione".

Consulta il Dossier GDPR: come gestire gli adempimenti

Compliance privacy

Siamo nel cuore del tema della compliance privacy, che può essere letto da molti punti di vista, tutti accomunati dal **principio della responsabilizzazione**.

Quest'ultimo sostantivo ha una duplice sfaccettatura. Da un lato significa mettersi in regola e dall'altro significa dimostrare di essersi messi in regola. L'accountability ha bisogno di evidenze e l'evidenza significa documentazione dell'avvenuto adeguamento. Il problema del GDPR è la volatilità delle regole di dettaglio. In questo quadro è breve il passo dalla "responsabilizzazione" alla "responsabilità" (cioè legittimazione passiva di fronte a sanzioni irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali).

Si comprende, pertanto, che l'esigenza di avvalorare il proprio **adeguamento** al complesso della disciplina sulla **protezione dei dati personali** sia un'esigenza indefettibile delle **imprese**.

Una possibilità che consente di elevare l'attendibilità, di fronte alle autorità di controllo, della dichiarazione di conformità al GDPR passa attraverso i **servizi di certificazione** da parte di **soggetti accreditati**.

Il riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 42 e seguenti del GDPR, i quali sono dedicati a

disciplinare oggettivamente e soggettivamente i meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché i sigilli e marchi di protezione dei dati.

Certificazione

La certificazione consente di avere una documentazione rilasciata da un soggetto terzo, il quale è deputato a tale compito in virtù di una investitura normativa.

La cornice ordinamentale si è arricchita del citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 148 del 29 luglio 2020, recante "requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione".

Il provvedimento integra il **percorso di accreditamento** degli organismi i quali forniranno i servizi di certificazione di conformità al GDPR.

La manovra è importante perché fornisce al mercato e cioè ai titolari del trattamento (le imprese) e agli interessati (consumatori e utenti) strumenti in cui riporre fiducia a proposito del **rispetto degli obblighi** a presidio della protezione dei dati. E' inoltre importante anche dal punto di vista dei possibili **sbocchi di mercato** per i **fornitori di servizi**.

Per certificare ci vogliono **soggetti competenti** in grado di condurre analisi finalizzate alla verifica dei presupposti per il rilascio della certificazione.

Inoltre, per avere soggetti muniti di queste competenze ci vogliono **formatori esperti** in grado di istruire, formare e addestrare i verificatori.

Questi spazi di mercato sono a disposizione di chi è in grado di offrire **competenze** legali, tecnico-informatiche e di **organizzazione aziendale**.

Organizzazione aziendale e adeguamento al GDPR

La questione dell'adeguamento al GDPR tocca aspetti interdisciplinari.

Ci sono aspetti prettamente legali, ovvero di **adempimenti amministrativi-gestionali** la cui conformità è misurata mediante il raffronto con una norma.

Ci sono aspetti prettamente afferenti la **sicurezza informatica**, la cui conformità è misurata rispetto a standard tecnici.

Ci sono, infine, aspetti **organizzativi** che devono essere valutati rispetto alla dottrina dell'organizzazione aziendale.

Peraltro, soprattutto a riguardo della conformità legale, una criticità è rappresentata dal fatto che la normativa di riferimento esprime principi generali.

Ad agevolare il compito dell'adeguamento e dei servizi della certificazione dell'avvenuto adeguamento

potranno essere i **codici di condotta** (art. 40 del GDPR) sempreché le categorie economiche interessate abbiano la accortezza, anche per spirito di autodifesa, di adottarli: rappresentato elementi di dettaglio del GDPR e cioè del termine di riferimento delle verifiche dei certificatori.

Siamo, dunque, arrivati allo snodo più importante della disciplina della protezione dei dati, quello che pone le imprese di fronte alla necessità urgente di diventare consapevoli che il rispetto della privacy è un asset, ma anche una leva di marketing.

Impresa
Dal MISE

Polizze dormienti: richiesta di rimborso fino al 29 gennaio 2021

Prorogato fino al 29 gennaio 2021 la possibilità di presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione. A comunicarlo l'avviso del 29 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico in cui viene chiarito che la proroga si è resa necessaria a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta a diffondersi del Coronavirus con le relative disposizioni di lockdown, inasprite nel periodo 20 dicembre - 6 gennaio, al fine di consentire agli utenti di reperire i documenti richiesti per il completamento dell'istruttoria.

Con un avviso del 29 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico informa è stato concordato con CONSAP il mantenimento **dell'apertura del portale** adibito alla gestione delle istanze di rimborso parziale delle polizze dormienti prescritte a valere sui fondi di cui all'art. 148 L. 388/2000, **fino al 29 gennaio 2021** (la scadenza originariamente prevista era il 31 dicembre p.v.), al solo fine di consentire ai consumatori il completamento delle integrazioni delle domande presentate entro il 30 ottobre scorso (circa 700 in totale). La proroga è necessaria a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta a diffondersi del Coronavirus con le relative disposizioni di lockdown, inasprite nel periodo 20 dicembre - 6 gennaio, al fine di consentire agli utenti di reperire i documenti richiesti per il completamento dell'istruttoria che riguardano prevalentemente:

- **l'attestazione di devoluzione,**
- la **dichiarazione dell'Intermediario** in caso di smarrimento del contratto.

Il Ministero ritiene inoltre che tale proroga sia **coerente** altresì con la precedente proroga del termine di presentazione delle richieste (originariamente fissato al 30 settembre e poi prorogato alla fine di ottobre anche sulla base delle richieste formulate dalle associazioni dei consumatori).

A cura della Redazione

Premi assicurativi: fissati al 4,07% gli oneri di gestione

Il provvedimento 16 dicembre 2020 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, fissa per l'esercizio 2021, nella misura del 4,07% dei premi incassati, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi stessi.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 il provvedimento 16 dicembre 2020 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che fissa **l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione** da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2019 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,07%, l'aliquota per gli **oneri di gestione** da dedurre dai premi incassati viene fissata per l'esercizio 2021 proprio nella misura del **4,07%** dei premi incassati stessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Provvedimento 16/12/2020 (Gazzetta Ufficiale 30/12/2020, n. 322)

Impresa
In Gazzetta Ufficiale

Diritto & Contratti d'impresa

Dal 1° gennaio 2021

Brexit: cosa cambia per le aziende. Procedure e trattamenti preferenziali

di Massimo Fabio, di Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Nuove regole sul commercio e sugli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito: saranno basate sul rispetto della parità di condizioni per un'aperta e leale concorrenza. Con la prospettiva per le aziende, dal 1° gennaio 2021, di poter finalmente avviare le verifiche sulle diverse regole di preferenza previste per la variegata tipologia di prodotti e per poter organizzare al meglio la gestione del trattamento tariffario agevolato negli scambi reciproci. Quali sono le procedure per far valere la preferenza al momento dell'importazione dei prodotti? Quando viene concesso un trattamento tariffario preferenziale ad un prodotto originario dell'altra parte?

Il 24 dicembre è stato definito l'accordo che regolerà la **nuova relazione tra UE e UK** a partire dal 1° gennaio 2021.

Il risultato negoziale, raggiunto in extremis alla vigilia di Natale, con il coinvolgimento della Presidente della Commissione UE e del Premier britannico, sembra essere un buon compromesso per le esigenze delle due parti che trova nell'**eliminazione delle barriere tariffarie** il suo punto centrale per la salvaguardia degli interessi reciproci.

Dopo mesi di discussioni, le parti hanno finalmente convenuto che il commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito saranno basati sul rispetto della parità di condizioni per un'aperta e leale concorrenza. Del resto, proprio il terreno del "Level playing field" rappresentava l'ultimo nodo da sciogliere.

Leggi anche: Brexit: import-export con oneri doganali limitati

Con particolare riguardo al "trade" ed alla tanto agognata **eliminazione delle tariffe negli scambi reciproci**, il documento - peraltro molto cospicuo per essere stato definito solo negli ultimi giorni di dicembre - intende stabilire tra le parti un'area di **libero scambio** ai sensi dell'art. XXIV dell'Accordo GATT, così come era peraltro previsto dalla prima bozza di accordo, mai approvata da Westminster. In tale configurazione, salvo ove diversamente previsto, le **merci originarie** dei rispettivi territori potranno muoversi **senza l'applicazione di dazi in importazione**.

Per i pilastri del **rapporto doganale**, si fa riferimento al consolidato internazionale rinviando, per il valore, alle regole recate dall'art. VII del GATT del 1994 ed al relativo accordo sul valore doganale, e per la **classificazione**, alle rispettive tariffe definite in coerenza al sistema armonizzato applicato a livello internazionale. Inoltre, per non creare discontinuità con il passato, per la **movimentazione delle merci**, le parti si concedono

la possibilità di libero transito attraverso i propri territori. In ogni caso, saranno **inevitabili le formalità doganali** (dichiarazione di import/export e documentazione correlata) con la necessità di onorare - oltre ad IVA ed accise - le **spese legate ai servizi di passaggio** quali: lo sdoganamento fuori orario e fuori dagli spazi doganali, le analisi e le campionature per le verifiche sui prodotti, le controspedizioni, i diritti di sosta e i costi per misure eccezionali di controllo rese necessarie dalla particolarità dei prodotti in movimento.

Regole di origine e applicazione delle preferenze

L'aspetto più rilevante dell'accordo, nella parte dedicata al "trade" che consente di godere di esenzioni tariffarie, è riferito alle regole di origine applicabili tra le parti che **qualificano il rapporto** come una **intesa preferenziale evoluta**. Per l'**applicazione delle preferenze**, l'accordo propone talune regole già consolidate in accordi bilaterali già esistenti, prevedendo - altresì - talune procedure adottate solo negli accordi più recenti.

Negli **scambi reciproci**, la **preferenza** è accordata nei casi di:

- prodotti realizzati da una parte esclusivamente da prodotti originari di quella parte;
- prodotti interamente ottenuti (minerali, vegetali, animali, ecc.);
- prodotti realizzati da una parte con prodotti non originari nel rispetto delle regole espressamente previste dall'Accordo all'allegato Orig-2 (specifiche regole di origine).

In applicazione delle regole previste per ciascun codice di classificazione, se un **prodotto ha acquisito lo stato originario**, i **materiali non originari** utilizzati per la produzione di quel prodotto non sono più considerati come non originari quando sono incorporati come materiale/componenti del prodotto ottenuto. Si tratta di un principio in base al quale, soddisfatta la

regola di origine prevista per il prodotto ottenuto, la circostanza che quest'ultimo abbia acquisito l'origine (di una delle due parti) avvince ogni componente non originaria ivi incorporata, rendendone **irrilevante l'effettiva origine**.

Il **processo per l'acquisizione del carattere originario** deve essere eseguito senza interruzione nel Regno Unito o nella UE con la precisazione che non saranno ritenuti originari prodotti che abbiano subito nei territori delle due parti solo lavorazioni insufficienti (lavaggio, predisposizione alla vendita, diluizione, assemblaggio semplice, ecc.).

Per i **prodotti finiti** ottenuti con la partecipazione di materiale delle due parti, si applica un cumulo. Si stabilisce, infatti, che un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se tale prodotto è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto.

Affinché un esportatore possa completare la **rituale attestazione di origine**, come già previsto per la gestione delle preferenze in ambito unionale, dovrà ottenere una **"dichiarazione del fornitore"** o un documento equivalente che contenga le necessarie informazioni sui materiali non originari coinvolti, in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Per gli accessori, i kit e i materiali neutrali (energia, utensili, ecc.) si applicano i medesimi principi già adottati negli accordi bilaterali tradizionali.

Parimenti, anche in questo nuovo rapporto, per rendere per gli operatori più agevole la **gestione delle regole di preferenza** quando per la realizzazione di semilavorati e prodotti finiti siano coinvolti materiali originari e non originari "identici ed interscambiabili", è contemplata la **regola della separazione contabile**. Si tratta di un istituto peculiare previsto dagli accordi bilaterali che consente di gestire con maggiore flessibilità merci "fungibili" (originarie e non originarie), senza l'obbligo di alcuna segregazione fisica.

Conseguenze operative della preferenza

Con riferimento alla **procedura** per far valere la preferenza, al momento dell'importazione, viene concesso un trattamento tariffario preferenziale ad un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una espressa richiesta dell'importatore. A questo riguardo, la richiesta per un **trattamento agevolato** deve essere **sopportata** da:

- a) un'attestazione di origine che il prodotto è originario, compilata dall'esportatore; o
- b) la **"conoscenza dell'importatore"** che il prodotto è effettivamente originario.

L'**"attestazione di origine"** è rilasciata da un

esportatore sulla base di informazioni in grado di dimostrare che il prodotto è originario, comprese le informazioni sull'originario stato dei materiali utilizzati nella produzione. L'esportatore è sempre responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni ivi fornite.

Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale, la **"conoscenza dell'importatore"** che un prodotto è originario della parte esportatrice si basa su informazioni (diverse dall'attestazione di origine dell'esportatore) che dimostrano che il prodotto è originario e soddisfa i requisiti previsti dall'accordo.

Cosa deve fare l'importatore

Per un minimo di tre anni dalla data di importazione del prodotto, un importatore che abbia presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato **in una delle due parti** deve **conservare**:

- (a) l'attestazione di origine compilata dall'esportatore, se la domanda era basata su un'attestazione di origine; o
- (b) tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto era in grado di soddisfare i requisiti per ottenere il carattere originario, se l'indicazione di preferenza era basata sulla conoscenza dell'importatore.

Tutela degli interessi finanziari delle parti

A tutela degli interessi finanziari delle due parti, è previsto che l'**autorità doganale** della parte importatrice possa **verificare** se il prodotto è effettivamente originario nel rispetto delle regole previste dall'accordo, sulla base di **metodi di valutazione del rischio**, che possono condurre anche ad una selezione casuale. Tali verifiche possono essere dispiegate con specifiche richieste di informazioni all'importatore che ha presentato la domanda, sia al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima del rilascio dei prodotti, che dopo il rilascio dei prodotti. Allo stesso fine, è prevista la mutua assistenza amministrativa che consente alla dogana del paese importatore di chiedere informazioni sui prodotti alla dogana del paese di esportazione.

Pertanto, indipendentemente dalla applicazione del trattamento tariffario agevolato, l'accordo persegue la **semplificazione** delle formalità doganali per i **soggetti qualificati AEO** (Authorised Economic Operator), prevedendo una reciprocità di trattamento.

Noti i contenuti dell'accordo, le **aziende potranno** finalmente avviare le verifiche sulle diverse regole di preferenza previste per la variegata tipologia di prodotti e per poter organizzare al meglio la gestione del trattamento tariffario agevolato negli scambi reciproci.

Diritto & Contratti d'impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Dall'esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Dalla riduzione dell'IVA per il cibo d'asporto all'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%, conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi. Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

[Consulta lo Speciale legge di Bilancio 2021](#)

NOVITÀ PER IL LAVORO

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35

Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le **nuove assunzioni** di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'**esonero contributivo** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria

e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo **spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono **comportare un incremento occupazionale netto calcolato** sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in

società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'**esonero parziale** dal **pagamento dei contributi previdenziali** dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la **conciliazione dei tempi di lavoro** e dei tempi di **cura della famiglia**, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un **decreto interministeriale** il compito di definire le **modalità di attribuzione** delle suddette **risorse**.

Congedo paternità

Il comma 25 **estende** il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di **morte perinatale**.

Con il comma 363 viene, invece, **elevata** da 7 a 10 giorni la **durata obbligatoria** del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con **età inferiore a 40 anni**. Il beneficio, in particolare, consiste nell'**esonero** nella misura del **100%**, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal **versamento della contribuzione** della quota per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i **superstiti** (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono **esclusi**, pertanto, dall'agevolazione il **contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoltori autonomi, e il **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle **federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva**, associazioni e società sportive dilettantistiche, con **esclusione** dei premi e dei contributi **dovuti all'INAIL**, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo **sgravio è cumulabile** con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

I commi 36 e 37 sospendono, **fino al 28 febbraio 2021**, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni

e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'**unica soluzione** entro il 30 maggio 2021 o mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il **periodo 2021-2029**, un **esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo **1° gennaio 2021-30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (**1° luglio 2021-31 dicembre 2029**) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori assenti**;
- altre esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid-19.

I **periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi dell'articolo 12 del **decreto Ristori** (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono **imputati**, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedono** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Con il comma 304 è concesso un **ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (**CISOA**).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto **non si applica** nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice

civile;

- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 - intervenendo sull'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - **proroga al 2021** l'operatività del contratto di espansione, estendendone l'applicazione anche alle **imprese con almeno 500 dipendenti** (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese **con almeno di 250 unità** nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile.

Per le aziende che **occupano più di 1.000 dipendenti**, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'**indennità** è pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene **erogata dall'INPS** in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso

il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;

- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;

- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);

- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Disposizioni in materia pensionistica

Al comma 336 si prevede la **proroga di Opzione donna**, mentre al comma 339 si conferma a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta **Ape sociale**.

Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 350 stabilisce che nel **contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico** anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di

apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

NOVITÀ FISCALI

Esenzione IRPEF redditi agrari

Il comma 38 - intervenendo sull'articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - **proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef (totale)** per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l'applicazione dell'IVA ridotta al **10%** anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Imposta registro minima terreni agricoli

Con il comma 41 si dispone che, per l'anno 2021, **non si applica** l'imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli **atti di trasferimento a titolo oneroso** di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Tassazione dei ristorni

Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai **soci di società cooperative** di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una **ritenuta del 12,5%** a titolo di imposta all'atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l'aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche **non sono compresi gli imprenditori** (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i **detentori di partecipazione qualificata** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la **ritenuta del 12,5%** può essere **applicata** con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista

dalla normativa previgente.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

I commi da 44 a 47 introducono un **abbattimento dell'IRES del 50%** sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che **svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** nei seguenti ambiti:

- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d'imposta deve essere **destinato al finanziamento delle predette attività** di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero

Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all'estero, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:

- la riduzione del **50% dell'IMU**;
- la riduzione di **due terzi della TARI**, la tassa sui rifiuti.

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Il comma 50 - di modifica dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno **trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020** e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'articolo 16 del

D.Lgs. n. 147/2015.

Essi possono optare per l'**estensione per 5 periodi d'imposta** del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti. Le **modalità** di esercizio dell'**opzione** dovranno essere **definite** con apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.

Riallineamento avviamento

Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento **contabile/fiscale**, attraverso il **pagamento** di un'**imposta sostitutiva**, anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale

I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di **fusione, scissione o conferimento d'azienda**, che vengano **deliberati nel 2021**.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

L'**efficacia della trasformazione** delle DTA in credito d'imposta è subordinata al **pagamento** di una **commissione** pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è **deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Detrazione spese veterinarie

Il comma 333 eleva da 500 a **550 euro** il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

IVA vaccini Covid-19

Al comma 452 viene stabilito che, **fino al 31 dicembre 2022**, sono **esenti** dall'imposta sull'IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n.

633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, ovvero tramite **soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti **tipologie di immobili**:

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residenze e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della **categoria catastale D** utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- **discoteche, sale da ballo, night club** e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli **immobili a uso non abitativo**, di cui all'articolo 28 del **decreto Rilancio** (D.L.

n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le **agenzie di viaggio** e i **tour operator**. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della **plastic tax**, prorogando la sua **entrata in vigore** dal **1° luglio 2021**.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della **sugar tax**, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al **1° gennaio 2022**.

Lotteria scontrini e cashback

Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli **acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i **rimborsi** attribuiti con il **programma cashback non concorrono** a formare il **reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Semplificazioni fiscali

Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.

In particolare:

- si allineano, per i **contribuenti minori**, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;

- si stabilisce che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi

non più attraverso l'esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

- si semplifica la predisposizione e consultazione dei **documenti precompilati IVA**.

Bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi **obbligato in solido al pagamento** dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

- viene precisato che la **memorizzazione elettronica** e la **consegna dei documenti** (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;

- viene **differita al 1° luglio 2021** l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione;

- si introduce un **nuovo quadro sanzionatorio** per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'**imposta sostitutiva** che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'**aliquota dell'11%**. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

MISURE AGEVOLATIVE

Proroga bonus edilizi

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati **fino al 31 dicembre 2021** i seguenti bonus:

- il **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

- la detrazione Irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%;
- l'**ecobonus** per gli interventi di **riqualificazione energetica** delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle **persone fisiche residenti in Italia**, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle **modalità** e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un **apposito decreto del Ministro dell'ambiente**.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.

In particolare:

- tra i **soggetti beneficiari dell'agevolazione** vengono incluse le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- viene prevista la **proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli istituti autonomi case

popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;

- il superbonus viene **esteso** agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- viene chiarito che una **unità immobiliare** può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- viene stabilito che l'**aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse** alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è **esteso a tutti i Comuni** interessati da **eventi sismici** avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);

- si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la **detrazione** è riconosciuta nella **misura del 110%** (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

- vengono chiarite le modalità per la **validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio** aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;

- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo **sconto in luogo delle detrazioni fiscali** si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;

- per quanto riguarda l'obbligo di **assicurazione per i professionisti** viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della "Nuova Sabatini" (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l'accesso alla misura, **estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale**, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Misura Resto al Sud

Con il comma 170 viene **elevata da 45 a 55 anni** l'età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud", di cui all'articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Proroga crediti d'imposta

Il comma 171 proroga **fino al 31 dicembre 2022** il credito di imposta per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016. Al comma 230 è invece prevista la proroga **fino al 31 dicembre 2021** del credito d'imposta per le **spese di consulenza** relative alla **quotazione delle PMI** di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

- il **bonus pubblicità** nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);

- il **credito d'imposta per le edicole** e altri rivenditori

al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);

- il **credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES

Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la **riduzione dell'imposta sul reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Garanzia SACE

I commi 206 e 208-218, intervenendo sull'articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano **al 30 giugno 2021** l'operatività della Garanzia Italia ed **estendono l'ambito di applicazione** della garanzia concessa da SACE:

- alle cessioni dei crediti *pro soluto*;

- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI

Al comma 244 viene invece prevista la **proroga fino al 30 giugno 2021** della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le **mid-cap** (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) **non potranno più accedere** alle garanzie del Fondo, ma saranno **ammesse alla garanzia SACE** alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Con il comma 216 si dispone che i **finanziamenti fino a 30.000 euro** garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di **15 anni**. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti

già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del **tasso di interesse**, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Con il comma 213 si consente alle **società di agenzie in attività finanziaria**, alle **società di mediazione creditizia**, nonché alle **società disciplinate dal Testo Unico bancario** che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere **fino al 30 giugno 2021** alla **moratoria straordinaria per le PMI** di cui all'articolo 56 del decreto Cura Italia e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI

Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano **detenuti per almeno 5 anni** e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Il bonus si applica ai **piani costituiti dal 1° gennaio 2021** per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è **utilizzabile**, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

Proroga moratoria PMI

I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per **imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA** già ammessi alle misure di sostegno, la **proroga è automatica**, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando **apposita richiesta** al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite

dall'articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Le novità riguardano, in particolare, il credito d'imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.

Per quanto riguarda il **credito d'imposta sulle perdite**, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene **aumentato dal 30 al 50%** l'**ammontare massimo** del credito d'imposta **a favore della società**. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d'inizio.

Per il **Fondo Patrimonio PMI**, invece, viene fissato a **1 miliardo di euro il limite specifico** per le **sottoscrizioni** da effettuare nell'anno 2021.

La proroga non riguarda il credito d'imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

Con i commi da 381 a 384 si introduce un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto **fino al 50% della riduzione del canone** ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate.

Le **modalità applicative** dovranno essere definite con apposito **provvedimento** del Direttore dell'**Agenzia delle Entrate**, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Incentivi auto bassa emissione CO2

I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l'**acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1)** a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di **CO2 da 0 a 60 g/km**, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia

un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di **CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km**, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Al comma 657 si prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di **veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate) nonché di **autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica**. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di **motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018¹⁹⁴.

Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "**Programma sperimentale buono mobilità**", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Bonus Transizione 4.0

I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Si tratta nello specifico:

- del credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali**, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili ed esteso l'ambito oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali "generici". Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- del credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo**, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);

- del credito d'imposta per la **formazione 4.0**, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

Bonus per depuratori acqua

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. I **beneficiari** sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il **beneficio spetta** nella misura del **50% delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con **provvedimento** del direttore dell'**Agenzia delle Entrate** dovranno essere stabiliti i **criteri** e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla

disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d'imposta:

- è **fruibile** dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
- è possibile esercitare l'**opzione della cessione del credito d'imposta**, ai sensi dell'art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Assegno unico

Con il comma 7, si **incrementa per l'anno 2021** di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari **con ISEE inferiore a 30.000 euro** che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L'incentivo è pari al **40% del prezzo d'acquisto** ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Bonus bebè

Il comma 362 **rinnova per il 2021** l'assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Sostegno alle madri con figli disabili

Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un **contributo mensile** nella misura massima di **500 euro netti**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo tutela vista

I commi da 437 a 439 prevedono l'istituzione del denominato "Fondo tutela vista", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e

2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di **voucher una tantum** di importo **pari a 50 euro** per l'acquisto di **occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari **con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui**.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Card cultura 18 anni

All'articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della card cultura anche ai **giovani che compiono 18 anni nel 2021**, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di **abbonamenti a periodici**.

Bonus TV 4.0

I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il **rinnovo** o la sostituzione del parco degli **apparecchi televisivi non idonei** alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVB-T2**.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Il comma 612 introduce un **voucher aggiuntivo di 100 euro** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro**, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le **disposizioni attuative** saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Kit digitalizzazione

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai **nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000**

euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sospensione scadenza vaglia cambiari

Con il comma 207 vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo **dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021**.

Piattaforma per scambiare crediti commerciali

I commi 227-229 demandano all'Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaforma telematica dedicata alla **compensazione di crediti e debiti** derivanti da **transazioni commerciali** tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

Il comma 266, sostituendo l'articolo 6 del decreto

Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e **non opera la causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il **termine** entro il quale la **perdita deve risultare diminuita** a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'**assemblea** convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio**. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Fondo indennizzo risparmiatori

Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, viene specificato che agli **azionisti** e agli **obbligazionisti**, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere **corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100%** (in luogo del 40% finora previsto) dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, qualora ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

Riferimenti normativi

Legge 30/12/2020, n. 178 (G.U. 30/12/2020, n. 322, S.O. 46/L)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.